



CITTÀ DI SANTA MARINELLA

Provincia di Roma

STATUTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER LE POLITICHE GIOVANILI DEL COMUNE DI SANTA MARINELLA

ISTITUITA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N 13 del 27 marzo 2007

Art. 1 - Istituzione

E' istituita presso il Comune di Santa Marinella la "Consulta Comunale Giovanile" con il compito di promuovere il conseguimento delle finalità dichiarate dallo Statuto Comunale.

La Consulta promuove altresì ogni attività volta all'utilizzo del tempo libero giovanile in coerenza con i valori statutari.

La Consulta si inserisce nelle finalità statutarie collaborando con gli organi competenti e concorrendo con essi alla realizzazione dei progetti di intervento mediante il coinvolgimento delle Associazioni e delle Organizzazioni in esse presenti.

Rappresenta uno strumento di partecipazione del mondo giovanile alla politica del Comune, è un organo principalmente consultivo e propositivo del Consiglio Comunale, della Giunta e degli Enti da esso derivati.

La Consulta esercita le proprie funzioni in piena autonomia operando in stretta collaborazione con le Istituzioni e si avvale dell'operato dell'Assessore alle Politiche Giovanili affinché le proposte elaborate trovino effettivo coinvolgimento degli enti e degli organi interessati.

Art. 2 – Finalità

La Consulta Comunale dei Giovani:

- a) è strumento di partecipazione della realtà giovanile alla vita politica e sociale del Comune;
- b) favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le loro istituzioni;
- c) si rapporta con gruppi informali;
- d) contribuisce all'elaborazione degli atti comunali di programmazione e di pianificazione, con riferimento alle prescrizioni e disposizioni che incidono sulla partecipazione sociale, sulla natura e sulle attività delle associazioni giovanili;
- e) promuove progetti, iniziative, ricerche, incontri e dibattiti sui temi attinenti la condizione giovanile;
- f) propone agli enti competenti progetti ed iniziative volte a prevenire e a recuperare i fenomeni di disagio giovanile, così come progetti che favoriscano l'aggregazione ed una partecipazione attiva dei giovani nella società.

Art. 3 – Componenti

Con apposito bando il Comune comunicherà l'istituzione della consulta e contestualmente inviterà tutti i giovani residenti compresi tra i 14 ed i 35 anni a formulare iscrizione/candidatura. In seguito alle adesioni pervenute verranno istituite elezioni per nominare 15 membri. Hanno diritto al voto tutti i residenti di età compresa tra i 14 ed i 35 anni. La consulta dura in carica 3 anni.

Art. 4 – Riunioni

La Consulta viene riunita con frequenza trimestrale e tutte le volte lo ritenga il Presidente o lo richieda un terzo dei componenti con richiesta scritta indicante gli argomenti da trattare.

Art. 5 – Esperti esterni

La Consulta ha la facoltà di far partecipare ai propri lavori, esperti esterni in grado di fornire specifici contributi agli argomenti in discussione, soltanto in seguito a decisione unanime.

Art. 6 – Comitato esecutivo

La Consulta elegge nella prima seduta con voto limitato, nel proprio seno, un comitato esecutivo composto da tanti membri quanti sono i settori specifici indetti dalla Consulta, uno per ogni settore.

Il comitato esecutivo non ha poteri decisionali all'infuori di quelli indicati all'art.3. Con le stesse modalità, è eletto il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Sono compiti del comitato esecutivo:

- a) coordinare insieme al Presidente i lavori della Consulta;
- b) predisporre gli ordini del giorno della Consulta, ed il programma annuale di massima delle attività.

Assiste alle sedute del Comitato esecutivo, il dipendente comunale incaricato delle funzioni di segretario della Consulta il quale ha il compito di trasmettere il verbale al Sindaco e all'Assessore alle politiche giovanili.

Art. 7 - Compensi

Nessun compenso spetta ai membri della Consulta e del Comitato esecutivo.

Art. 8 – Convocazione dell'Assemblea

La Consulta per le politiche giovanili è convocata dal Presidente di propria iniziativa o dalla maggioranza dei suoi componenti .

L'Assemblea è convocata non meno di tre volte l'anno secondo una programmazione quadrimestrale e in seduta straordinaria ogni volta se ne rilevi la necessità.

Può altresì richiedere la convocazione straordinaria della Consulta per le politiche giovanili anche il Presidente del Consiglio Comunale.

La Consulta può richiedere che partecipino ai propri lavori Consiglieri , Assessori, Sindaco, Segretario o Funzionari Comunali.

Consiglieri, Assessori, Sindaco possono sempre partecipare ai lavori, senza il diritto di voto.

Art. 9 – Modificazioni dello Statuto

Lo Statuto può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione . La Consulta comunica al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi dello Statuto, con deliberazione approvata a maggioranza di due terzi dei componenti l'Assemblea.

Art. 10 – Validità delle sedute e delle deliberazioni

Ad eccezione delle deliberazioni relative alle modificazioni dello Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Presidente ha la facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta successiva.

Le deliberazioni della Consulta non sono vincolanti per il Consiglio Comunale.

Art. 11 - Sede

La sede della Consulta per le politiche giovanili è il Municipio. Le riunioni si devono tenere nei locali del Municipio. Altra sede per le riunioni o dibattiti deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente.

Art. 12 – Prima riunione

La Consulta per le politiche giovanile è insediata dal Sindaco o dall'Assessore alle politiche giovanili non oltre un mese dopo l'approvazione dello Statuto.

Art. 13 – Durata

La Consulta per le politiche giovanili resta in carica 3 anni.

Allo scadere del mandato, la Consulta redigerà bando pubblico per le adesioni al triennio successivo.

Nel caso di dimissioni o di qualsiasi causa di cessazione dalla carica di un componente della Consulta il Presidente ne dà immediata comunicazione alla Consulta e alla organizzazione che ne ha fatto la designazione ai fini della sostituzione. Il nuovo componente rimane in carica fino allo scadere del mandato del sostituto; sino a quando non si sarà provveduto alla sostituzione, la Consulta continuerà a operare con i soli componenti in carica.

Art. 14 – Regolamento

1. La Consulta per le politiche giovanili si avvale – tramite il suo Presidente - per il suo funzionamento amministrativo e per ricerche inerenti i suoi fini istituzionali, del personale e delle attrezzature dell'Assessorato alle politiche giovanili del Comune.
2. La convocazione dell'Assemblea in via ordinaria è comunicata ai componenti della consulta con cinque giorni di anticipo dalla data dell'Assemblea stessa. E' consentita la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea tramite avviso telefonico con almeno 24 ore di anticipo.
3. La Consulta relaziona direttamente al Consiglio Comunale almeno due volte all'anno (in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e ogni volta che si dibattano questioni inerenti alle problematiche giovanili sulle quali è richiesto un suo parere) presentando osservazioni e/o proposte. Le relazioni avvengono tramite un portavoce scelto di volta in volta dal Presidente tra i componenti della Consulta.
4. All'inizio di ogni riunione della Consulta sarà data lettura del verbale della seduta precedente per l'approvazione. Al termine di ogni riunione la Consulta può proporre data ed argomenti da inserire all'ordine del giorno della seduta successiva.
5. Le proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento devono essere presentate per iscritto al Presidente e saranno incluse nell'ordine del giorno della seduta successiva a quella della presentazione. Le modifiche dello Statuto devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei membri della Consulta. Le modifiche dello Statuto devono essere comunicate tramite l'Assessore alle politiche giovanili al consiglio Comunale per l'esame.
6. La Consulta ha sede presso il Comune, il quale fornisce tramite l'Assessorato alle politiche giovanili i mezzi ed il personale per il servizio di segreteria che ha, tra gli altri i seguenti compiti: compilare secondo le modalità di cui sopra, tenere i verbali delle sedute della Consulta e fornire la documentazione necessaria al funzionamento della Consulta e dei suoi organi.

Art. 15 – Comunità giovanile

Il Sindaco e l'Assessore alle politiche giovanili individuano uno spazio comunale adeguato allo svolgimento delle riunioni della Consulta che si trasformi, nell'arco di un anno, anche in sede della Comunità giovanile di Santa Marinella. Individuati gli spazi per la sede della comunità giovanile, la Consulta adotta un regolamento per la sua organizzazione interna che dovrà essere approvato alla prima riunione utile successiva alla individuazione.

Tutte le spese necessarie per il funzionamento (stampati, cancelleria, etc.) saranno poste a carico del bilancio dell'Amministrazione Comunale, che per lo scopo assume l'impegno di allocazione di un apposito capitolo di spesa.

E' sempre a carico dell'Amministrazione Comunale provvedere alla dotazione dell'arredo, degli strumenti informatici, del personale e di quanto necessario per permettere un adeguato svolgimento dei lavori della Consulta alle attività della Comunità giovanile.

Art. 16 – Disposizione finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le leggi, le normative ed i regolamenti vigenti.

PIConsultaregolamento